

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA LOCALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE, DI TELECOMUNICAZIONE E DI RADIODIFFUSIONE

(Legge n.36 del 22.02.2001 e L.R. n.19 del 03.08.2004 e D.G.R. n.16-757 del 05.09.2005 e s.m.i.)

DOCUMENTO NORMATIVO



Dirigente del Settore Politiche del Territorio e dell'Ambiente Arch. Maria Vitetta Il Sindaco

Mauro Marinari

Elaborazione Arch. Elena Nigra

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI	p. 2
CAPO I. OGGETTO E FINALITA'	
	p. 3
	p. 3
• • • •	p. 4 p. 5
Art. 5 - Individuazione delle aree sensibili e definizione delle zone per la localizzazione	p. 5
	p. 6
CAPO II. PROCEDURE AUTORIZZATIVE	
Art. 6 - Procedure autorizzative	p. 8
	p. 9
	p. 11
Art. 9 - Procedure semplificate e Comunicazioni di entrata in esercizio	p. 11
Art. 10 - Accesso agli atti	p. 13
CAPO III. CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE	
Art. 11 - Limiti di esposizione e valori di attenzione	10
Art. 12 - Obiettivi di qualità	p. 13
•	p. 14
Art. 13 Programma localizzativo	p. 14 p. 14
Art. 13 Programma localizzativo Art. 14 –Modalità di redazione e presentazione del programma localizzativo	p. 14 p. 14 p. 14
Art. 13 Programma localizzativo Art. 14 – Modalità di redazione e presentazione del programma localizzativo Art. 15 - Clausole di riservatezza	p. 14 p. 14
Art. 13 Programma localizzativo Art. 14 – Modalità di redazione e presentazione del programma localizzativo Art. 15 - Clausole di riservatezza Art. 16 - Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e di	p. 14 p. 14 p. 14 p. 15
Art. 13 Programma localizzativo Art. 14 – Modalità di redazione e presentazione del programma localizzativo Art. 15 - Clausole di riservatezza Art. 16 - Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e di Telecomunicazioni	p. 14 p. 14 p. 14
Art. 13 Programma localizzativo Art. 14 – Modalità di redazione e presentazione del programma localizzativo Art. 15 - Clausole di riservatezza Art. 16 - Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e di Telecomunicazioni Art. 17 - Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora	p. 14 p. 14 p. 14 p. 15 p. 16
Art. 13 Programma localizzativo Art. 14 – Modalità di redazione e presentazione del programma localizzativo Art. 15 - Clausole di riservatezza Art. 16 - Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e di Telecomunicazioni Art. 17 - Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva	p. 14 p. 14 p. 14 p. 15
Art. 13 Programma localizzativo Art. 14 – Modalità di redazione e presentazione del programma localizzativo Art. 15 - Clausole di riservatezza Art. 16 - Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e di Telecomunicazioni Art. 17 - Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva	p. 14 p. 14 p. 14 p. 15 p. 16
Art. 13 Programma localizzativo Art. 14 – Modalità di redazione e presentazione del programma localizzativo Art. 15 - Clausole di riservatezza Art. 16 - Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e di Telecomunicazioni Art. 17 - Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva	p. 14 p. 14 p. 14 p. 15 p. 16
Art. 13 Programma localizzativo Art. 14 –Modalità di redazione e presentazione del programma localizzativo Art. 15 - Clausole di riservatezza Art. 16 - Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e di Telecomunicazioni Art. 17 - Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva Art. 18 - Impianti esistenti CAPO IV. DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE	p. 14 p. 14 p. 14 p. 15 p. 16 p. 16
Art. 13 Programma localizzativo Art. 14 –Modalità di redazione e presentazione del programma localizzativo Art. 15 - Clausole di riservatezza Art. 16 - Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e di Telecomunicazioni Art. 17 - Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva Art. 18 - Impianti esistenti CAPO IV. DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE	p. 14 p. 14 p. 14 p. 15 p. 16
Art. 13 Programma localizzativo Art. 14 – Modalità di redazione e presentazione del programma localizzativo Art. 15 - Clausole di riservatezza Art. 16 - Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e di Telecomunicazioni Art. 17 - Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva Art. 18 - Impianti esistenti CAPO IV. DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE Art. 19 - Proventi dei tributi autorizzativi o delle locazioni di aree pubbliche Art. 20 – Vigilanza e Controlli	p. 14 p. 14 p. 14 p. 15 p. 16 p. 16 p. 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è redatto in conformità alla normativa di seguito riportata:

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz".
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2004, n. 15-12731 "Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici".
- Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n.112-13293 "D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale".
- Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19-13802 "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione.
- Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 39-14473 "Legge regionale n.19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)".
- Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 16 757 "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazione e del parere tecnico".
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 86 10405 "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica.
- Legge n. 122 del 30 luglio 2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".
- Decreto Legislativo 28 maggio 2012 n. 70 "Modifiche al Dlgs 1° agosto 2003, n 259, Codice delle comunicazioni elettroniche"
- Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".
- Determina Dirigenziale n.218 del 09 luglio 2014 "Aggiornamento della Modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni".
- Sentenza n.47/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.14 della Legge Regionale Piemonte n.19 del 03.08.2004

CAPO I OGGETTO E FINALITA'

Art. 1 – Finalità

- 1. Con il presente documento il Comune intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile, telecomunicazione e di radiodiffusione sonora e televisiva; minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 36/2001 e dell'art, 7, comma 1 della L.R. 19/2004.
- 2. Gli obiettivi fondamentali perseguiti sono:
- a) la tutela della salute e la salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche, conformemente all'art. 32 della Costituzione;
- b) l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti;
- c) la determinazione delle diverse tipologie di aree, come definite dalla D.G.R n. 16-757 del 5 settembre 2005;
- d) la definizione dell'iter procedurale per le istanze presentate dai gestori per la nuova installazione e/o modifica degli impianti oggetto del regolamento.

Art. 2 – Elaborati

- 1. Il presente documento costituisce il "Regolamento per la localizzazione e l'installazione degli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazione e di radiodiffusione" e si compone dei seguenti elaborati tecnici sotto elencati:
 - Documento Normativo
 - TAVOLA 1 Carta delle Localizzazioni degli Impianti per la telefonia Mobile e telecomunicazioni

scala 1: 10.000

- TAVOLA 2 Carta delle Localizzazioni degli impianti per radiodiffusione Sonora e Televisiva scala 1: 10.000
- 2. In caso di dubbi interpretativi si deve far riferimento al contenuto del presente documento normativo, alla disciplina generale che regola la materia, al Piano Regolatore Generale Comunale.
- 3. L'attuazione del presente regolamento avviene secondo le prescrizioni nello stesso contenute, nell'osservanza delle leggi vigenti e degli altri Regolamenti comunali.

Art. 3 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione, di seguito tutti denominati impianti, in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", e del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", al fine di:

- a) perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche, conformemente all'articolo 32 della Costituzione;
 - b) assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale;
- c) prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, dovuto alle emissioni elettromagnetiche degli impianti e assicurare la tutela generale dell'ambiente e del paesaggio, anche tramite l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in coerenza con gli indirizzi statali;
 - d) garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche attinenti l'esercizio degli impianti;
 - e) assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive.
- 2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature per usi civili, militari e delle Forze di polizia, che possano comportare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici con frequenze comprese tra cento Kilohertz e trecento Gigahertz. In particolare tali disposizioni si applicano agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
- 3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della L. 36/2001.
- 4. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni del presente Regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi.
- 5. I proprietari e i gestori degli apparati di radioamatore, di impianti punto punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 W, di impianti Wireless LAN (Local Area Network), meglio noti come WI FI, impianti Punto Multipunto (PMP), impianti fissi per telecomunicazioni mobili dedicati a coperture indoor, di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, comunicano esclusivamente agli Enti interessati le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi, come previsto dal successivo art. 10.
- 6. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 4 – Definizioni

- 1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni si definiscono:
- a) *esposizione*: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b) *limite di esposizione*: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della L. 36/01. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

d) obiettivi di qualità sono:

- i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. 36/01, ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- e) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- f) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) della L.R. 36/01 e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- g) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- h) *impianto fisso per telefonia mobile*: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- i) *impianto fisso per radiodiffusione*: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
- 2. In conformità alla Legge n. 19/2004 ed alla D.G.R n. 16-757 del 5 settembre 2005 di definiscono altresì:
- a) aree sensibili: aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni alternative;
- b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: archivio informatizzato contenente i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;
- c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;
- d) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- e) *livello di esposizione*: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;

- f) *regolamento comunale*: provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. 16-757 del 05 settembre 2005;
- g) programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio di un comune o di più comuni;

Art. 5 – Individuazione delle aree sensibili e definizione delle zone per la localizzazione degli impianti radioelettrici

Il presente regolamento definisce le aree relative alla localizzazione degli impianti radioelettrici, come riportato ai commi seguenti, distinguendo gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni dagli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, per le sole zone di vincolo.

5.1 – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

1. Aree sensibili:

- a) singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche),
- b) singoli edifici scolastici,
- c) singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari),
- d) residenze per anziani,
- e) pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, ecc), come indicate all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".

2. **Zone di installazione condizionata**: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137";
- c) area definita "Centro Storico" come da Piano Regolatore Generale (P.R.G.);
- d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (Parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia);
- e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
- Gli impianti da installare nelle aree di cui alle lettere b), c), d) dovranno comunque rispettare l'inserimento architettonico e paesaggistico previsto dal tipo di vincolo presente sulla singola zona, come previsto dai successivi artt. 14 e 15.

- 3. **Zone di attrazione**: aree aventi le seguenti caratteristiche:
- a) aree esclusivamente industriali;
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;

La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione dovrà essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati.

4. **Zone neutre**: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

5.2 – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

1. Aree sensibili:

- a) singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche),
- b) singoli edifici scolastici,
- c) singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari),
- d) residenze per anziani,
- e) pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, ecc), come indicate all'articolo 3, comma 2, del DPCM 08/07/2003.
- 2. **Zone di vincolo**: aree aventi le seguenti caratteristiche:
- a) area definita "centro storico" come da P.R.G.
- b) tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.
- 3. Zone di installazione condizionata: aree aventi le seguenti caratteristiche:
- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili,
- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
- c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia),
- d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

Gli impianti da installare nelle aree di cui alle lettere b), c), d) dovranno comunque rispettare l'inserimento architettonico e paesaggistico previsto dal tipo di vincolo presente sulla singola zona, come previsto dai successivi artt. 14 e 15.

- 4. **Zone di attrazione**: aree aventi le seguenti caratteristiche:
- a) aree esclusivamente industriali,
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa,

La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione dovrà essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati.

5. **Zone neutre**: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione.

CAPO II PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 6 – Procedure autorizzative

- 1. Le procedure per installazione e modifica degli impianti di telefonia mobile, telecomunicazioni e di radiodiffusione sonora e televisiva sono articolate in: *procedura ordinaria* e *procedura semplificata*, come prevede la Legge.
- 2. Le procedura ordinarie e semplificate sono meglio descritte ai successivi articoli 8 e 9.
- 3. Nel caso di impianti per **telecomunicazioni**, i soggetti interessati presentano al Comune e contestualmente all'ARPA esclusivamente tramite S.U.A.P. telematico, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) nei casi previsti.
- 4. Nel caso di impianti per **radiodiffusione**, le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all'ARPA esclusivamente tramite S.U.A.P. telematico, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto e gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni;
- 5. Al momento della presentazione dell'istanza ovvero della S.C.I.A. all'ufficio comunale abilitato a riceverla del Comune di Rivalta di Torino, lo stesso indica al richiedente il nome del Responsabile del Procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione, contestualmente alla richiesta di parere, che si riterrà acquisito per silenzio-assenso, decorsi 90 giorni.
- 6. Il Comune procede all'istruttoria della pratica e al successivo rilascio dell'Autorizzazione all'installazione di impianti di telecomunicazioni e di radiodiffusione sonora e televisiva secondo le modalità e le procedure di cui all'art 87 del D.Lgs. 259/2003 e dalla L.R. 19/2004, come stabilito dai successivi artt. 8 e 9.
- 7. Il Comune di Rivalta di Torino pubblicizza l'istanza e l'esito dell'istruttoria tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.
- 8. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implichino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

- 9. Il Comune trasmette, tramite SUAP Telematico, all'ARPA Piemonte e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego.
- 10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo espresso, oppure dalla formazione del silenzio assenso.
- 11. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune, all'ARPA e al CORECOM la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza, nei modi previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella D.I.A. con la comunicazione di entrata in esercizio, secondo le modalità e le procedure previste nel presente Regolamento, utilizzando la modulistica prevista dalla normativa vigente e disponibile presso gli uffici competenti.
- 12. Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.
- 13. Sono esclusi dalle procedure autorizzative gli impianti riportati nel successivo articolo 9 assoggettati esclusivamente a semplice comunicazione, ai sensi di legge.

Art. 7 – Attività istruttoria

- 1. Le istanze di Autorizzazione e le Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) dovranno essere prodotte conformemente alla modulistica prevista dalla normativa vigente, disponibile presso gli uffici competenti e dovranno essere corredate della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.
- 2. Non potranno essere accolte istanze o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per impianti non inseriti nei Programmi Localizzativi.
- 3. L'istanza viene inoltrata tramite SUAP telematico contestualmente all'ARPA e, al Comune, che si pronuncia entro 90 giorni dalla ricezione, ovvero entro i termini previsti dalla legge per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
- Il Comune provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
- 4. L'istanza, ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), oltre alla documentazione prevista dalla modulistica di cui al comma 1, deve essere corredata di estratto della cartografia allegata al presente regolamento, del PRCG e, unicamente in caso di nuova installazione o di ristrutturazione del manufatto, di planimetria in scala 1:100 della struttura dell'impianto.
- 5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale, compresa quella eventualmente richiesta nel parere dell'ARPA.
- 6. La mancata produzione delle integrazioni entro i termini indicati comporta il rigetto dell'istanza presentata. E' fatto salvo il diritto di riproporre l'istanza successivamente.

- 7. Nel caso un Ente interessato abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione del dissenso, una Conferenza di Servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti degli Enti interessati, nonché i soggetti preposti ai controlli ed un rappresentante dell'Ente dissenziente.
- 8. La Conferenza di Servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della Conferenza viene informato il Ministero delle Comunicazioni.
- 9. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla Conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
- 10. Le istanze di autorizzazione e le Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora entro il termine del silenzio assenso dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 7.
- 11. Il Comune emetterà un provvedimento di diniego, preceduto da specifico preavviso, in conformità a quanto previsto dalla L. 241/90 e s.m.i., nei seguenti casi:
- a) casi di localizzazioni vietate indicate nel presente Regolamento;
- b) mancanza della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni per impianti di radiodiffusione;
- c) mancanza del pagamento delle spese per le attività istruttorie per i casi dovuti;
- d) parere tecnico negativo dell'A.R.P.A.;
- e) difformità progettuali dell'impianto radioelettrico rispetto alle prescrizioni del P.R.G. C. e del Regolamento Edilizio vigenti nel Comune di Rivalta di Torino, degli strumenti normativi territoriali sovracomunali, nonché alle norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali, delle aree protette e del paesaggio;
- f) decisione sfavorevole della Conferenza dei Servizi convocata nei casi indicati al precedente comma 8;
- g) assenza del titolo di proprietà o contratto di locazione o assenso del proprietario dell'area dove si intende installare l'impianto.
- 12.In tutti gli altri casi non specificati nell'elenco del comma precedente, il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico, ovvero per silenzio assenso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 8 – Procedure ordinarie

- 1. La domanda è formulata mediante istanza di Autorizzazione per l'installazione degli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 watt o con Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 watt ai sensi dell'art.87 del D.Lgs 259/2003 e s.m.i.
- 2. Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.
- 3. L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale.
- 4. Il Comune, ricevuto il parere favorevole dell'ARPA, rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico, anche sulla base dei programmi localizzativi; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.
- 5. Per le procedure ordinarie, le istanze di autorizzazione e le S.C.I.A. di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8 dell'art.87 del D.Lgs 259/2003, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare controlli, di cui all'art.14 della Legge n.36/2001 e s.m.i. Il Comune rilascia l'Autorizzazione ovvero emette il provvedimento di diniego entro **90 giorni**, salvo interruzione dei termini per richieste di integrazioni, secondo quanto previsto al precedente art. 7.
- L'Amministrazione Comunale per i casi rientranti nella presente procedura ordinaria non individua procedure semplificate e tempi più brevi per la conclusione dei relativi provvedimenti ovvero ulteriore forme di semplificazione amministrativa.

Art. 9 – Procedure semplificate e Comunicazione di entrata in esercizio.

In tutti i casi in cui si fa riferimento alle procedure semplificate richiamate negli articoli precedenti si applicano, in conformità alle leggi vigenti, le seguenti procedure:

- 1. Le comunicazioni di entrata in esercizio degli impianti dovranno essere indirizzate al Comune di Rivalta di Torino, all'ufficio preposto, tramite il SUAP Telematico e utilizzando la modulistica prevista dalla normativa vigente e disponibile presso gli uffici competenti.
- 2. Per ciascun impianto regolarmente autorizzato e installato, il soggetto Gestore dovrà fornire apposita comunicazione al Comune, in conformità alla normativa vigente.
- 3. Nel caso di installazione o modifica delle caratteristiche dell'impianti radioelettrici con potenza di antenna inferiore o uguale a 5 watt, compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, trasmettono al CORECOM e tramite il SUAP Telematico al Comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, con il formato MSI e mappa della zona circostante il punto di installazione. Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.

- 4. Nel caso di installazione o di modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici degli apparati per radioamatori, i proprietari degli apparati, trasmettono esclusivamente comunicazione al CORECOM e tramite il SUAP Telematico al Comune e all'ARPA, l'apposito modello in conformità alla normativa vigente.
- 5. Nel caso di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, i proprietari o i gestori trasmettono, tramite il SUAP telematico al Comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, con il formato MSI. Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.
- 6. Nel caso di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile i proprietari o i gestori trasmettono, tramite il SUAP telematico al Comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, con il formato MSI. e mappa della zona circostante il punto di installazione. Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.
- 7. Nel caso di installazione o modifica di impianti fissi a radiofrequenza per le Forze Armate e le Forze di Polizia, le stesse trasmettono tramite il SUAP Telematico al Comune, esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, con il formato MSI. Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.
- 8. Nel caso di installazione o modifica delle caratteristiche degli impianti radioelettrici per:
 - a) impianti punto punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 W.
 - b) Wireless LAN (Local Area Network), meglio noti come WI FI (Wireless Fidelity), definiti come impianti in tecnologia digitale per accesso radio (wireless) a reti locali (LAN), sulle frequenze di 2,45 Ghz, standard IEEE, versione 802.11b, con potenza massima al connettore d'antenna dell'hot spot pubblico pari a 0,1 watt.
 - c) Punto Multipunto (PMP), definiti come impianti per sistema di collegamento, interno alla rete esistente, fra una singola stazione base (Master Station MS), localizzata in una posizione fissa ed un numero multiplo di stazioni periferiche terminali (Terminal stations TS), posizionate in altrettanti punti fissi, collegati in visibilità ottica a detta stazione base (riferimento Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Delibera n. 715/00/CONS, autorizzazioni per la sperimentazione di sistemi punto-multipunto nella banda 40,5 42,5 Ghz), con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt.
 - d) impianti fissi per telecomunicazioni mobili dedicati a coperture indoor, definiti come impianti per sistemi che incrementano il segnale esistente dei sistemi GSM e UMTS all'interno di edifici pubblici e privati (ad esempio sedi aziendali, locali commerciali, centri convegni, palazzetti sportivi, etc.) per il miglioramento della qualità del servizio, con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt.

i gestori o i proprietari inviano tramite il S.U.A.P. Telematico al Comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, con il formato MSI. Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.

- 9. nel caso di installazione o modifica delle caratteristiche degli impianti radioelettrici di potenza non superiore a 10 Watt e dimensione superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati i proprietari o i gestori trasmettono, tramite il SUAP telematico al Comune e all'ARPA esclusivamente Autocertificazione di Attivazione allegando la scheda tecnica dell'impianto, i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, con il formato MSI e la mappa della zona circostante il punto di installazione. Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.
- 10. Non è derogabile, per tutte le richieste soggette a procedura semplificata, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 10 - Accesso agli atti

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.lgs n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

CAPO III CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE

Art 11 – Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. Per gli impianti installati, che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del D.P.C.M. 08/07/2003, di seguito riportata, intesi come valori efficaci.

Tabella 1

Limiti di Esposizione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m²)
0,1 <f≤3 mhz<="" td=""><td>60</td><td>0,2</td><td>-</td></f≤3>	60	0,2	-
3 <f≤3000 mhz<="" td=""><td>20</td><td>0,05</td><td>1</td></f≤3000>	20	0,05	1
3 <f≤300 ghz<="" td=""><td>40</td><td>0,01</td><td>4</td></f≤300>	40	0,01	4

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del D.P.C.M. 08/07/2003, di seguito riportata.

Tabella 2

Limiti di	Intensità di campo elettrico	Intensità di campo	Densità di Potenza D
Esposizione	E (V/m)	magnetico H (A/m)	(W/m²)
0,1 MHz <f≤300 ghz<="" td=""><td>` '</td><td>0,016</td><td>0,10 (3 MHz – 300 GHz)</td></f≤300>	` '	0,016	0,10 (3 MHz – 300 GHz)

3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere rilevati con le modalità definite dalla normativa vigente in materia.

Art. 12 – Obiettivi di qualità

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione a campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del D.P.C.M. 08/07/2003, di seguito riportata. Detti valori devono essere rilevati con le modalità definite dalla normativa vigente in materia.

Tabella 3

Obiettivi di qualità	Intensità di campo elettrico	Intensità di campo	Densità di Potenza D
	E (V/m)	magnetico H (A/m)	(W/m²)
0,1 MHz <f≤300 ghz<="" td=""><td>6</td><td>0,016</td><td>0,10 (3 MHz – 300 GHz)</td></f≤300>	6	0,016	0,10 (3 MHz – 300 GHz)

2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Art.13- Programma localizzativo dei gestori.

- 1. I programmi localizzativi sono presentati annualmente, secondo le modalità previste dall'art.14, dai gestori degli impianti, in conformità con la L.R. n. 19/2004.
- 2. Per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell'impianto.
- 3. Il programma localizzativo contiene una relazione nella quale si descrive la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione, nell'arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti, ecc) indicando, facoltativamente, l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.
- 4. Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 del presente Regolamento. Sono tuttavia inclusi nel programma localizzativo anche gli impianti fissi non soggetti ai criteri di autorizzazione, descritti all'art.9, al solo fine della valutazione del programma localizzativo.
- 5. L'individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per radiodiffusione da parte dei gestori deve essere effettuata in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fatte salve le competenze dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

Art. 14 - Modalità di redazione e presentazione del programma localizzativo.

- 1. I gestori presentano annualmente in formato cartaceo e, ove richiesto, in formato elettronico il programma localizzativo al Comune di Rivalta di Torino e, in copia, alla Città Metropolitana di Torino, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.
- 2. La presentazione del programma, nel caso in cui i gestori non abbiano intenzione di installare nuovi impianti o di modificare gli esistenti, consisterà in un semplice riepilogo degli impianti già in funzione.

- 3. Il programma localizzativo annuale, oltre a quanto previsto dall'art.13, è così composto:
 - a) Planimetria generale con le seguenti caratteristiche:
 - I. in scala 1:10.000 dell'intero territorio comunale e di porzioni significative dei territori dei Comuni confinanti
 - II. l'indicazione, nelle planimetrie di cui al punto precedente, dei propri siti in servizio, anche se ricadenti nei comuni confinanti;
 - III. l'individuazione delle aree circoscritte di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dei nuovi impianti;
 - b) Relazione tecnica riportante:
 - I. le specifiche delle caratteristiche tecniche degli impianti ipotizzati;
 - II. l'indicazione delle ragioni che sorreggono l'incremento della rete e che hanno determinato la scelta del sito;
 - III. l'evidenziazione delle possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti.
- 4. Il programma localizzativo annuale viene depositato presso il Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento del programma.
- 5. Dell'avvenuto deposito viene data informazione mediante pubblico avviso all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale.
- 6. Entro 15 giorni dal ricevimento del programma localizzativo da parte dei gestori, il Comune può richiedere integrazioni documentali, conformemente alle prescrizioni del presente articolo.
- 7. La mancata produzione delle integrazioni richieste, entro i termini indicati, da parte del gestore costituisce motivo di inefficacia del programma stesso.
- 8. Il Comune, ove ne ravvisi la necessità, può organizzare un incontro con tutti i gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema. Di tale incontro verrà redatto apposito verbale che sarà allegato alla deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione dei Programmi Localizzativi. Tale deliberazione contiene il pronunciamento di conformità dei Programmi al presente Regolamento
- 9. Della suddetta deliberazione viene data adeguata informazione alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale.
- 10. I gestori possono altresì integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

Art. 15- Clausole di riservatezza.

1. Il Comune adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione delle istanze e dei titoli autorizzativi, limitatamente alla regolamentazione comunale e all'esito del confronto con il programma del gestore, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Art 16 – Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e di telecomunicazioni.

- 1. Nelle *aree sensibili* l'installazione di impianti è totalmente vietata.
- 2. Il divieto di installazione di impianti può essere derogato sui singoli beni, classificati come *aree sensibili*. Tale deroga è soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti che, per l'attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa, secondo quanto di seguito previsto per le zone di installazione condizionata.
- 3. Il Comune, all'interno delle *zone di installazione condizionata*, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, e comunque causando il minor impatto paesaggistico possibile.
- 4. All'interno delle *zone neutre* l'installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni, così come le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti.

Art.17– Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva.

- 1. Nelle *aree sensibili* l'installazione di impianti è totalmente vietata.
- 2. Nelle *zone di vincolo* l'installazione degli impianti è totalmente vietata.
- 3. Il divieto di installazione di impianti può essere derogato sui singoli beni, classificati come *zone di vincolo* e *aree sensibili*. Tale deroga è soggetta a specifici accordi tra il Comune e i gestori o i proprietari degli impianti nel solo caso in cui si debba assicurare la copertura radioelettrica, secondo quanto di seguito previsto per le zone di installazione condizionata.
- 4. Le disposizioni di cui all'art. 16 commi 3 e 4 valgono anche per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

Art.18 – Impianti esistenti

1. Per gli impianti o reti di impianti, già esistenti, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per i quali non siano ancora state presentate la comunicazione di entrata in esercizio e la dichiarazione di conformità, queste dovranno essere presentate, conformemente alle prescrizioni di cui all'art.6, comma 11, e all'art. 9, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento

CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art 19 – Proventi dei tributi autorizzativi o delle locazioni di aree pubbliche

1. I proventi derivanti dalle locazioni di aree e dalle sanzioni previste dal presente Regolamento saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti le emissioni elettromagnetiche, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.

Art. 20 – Vigilanza e Controlli

- 1. Ai fini dell'attuazione della Legge Regionale 19/04, il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie, avvalendosi dell'ARPA nel quadro dei propri compiti.
- 2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:
- a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
 - b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
 - c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 19/04 e il controllo a campione degli stessi.
- 3. Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma 2, sono comunicati all'Autorità Sanitaria locale e alla Città Metropolitana di Torino.
- 4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio Sanitario Nazionale.
- 5. La Città Metropolitana di Torino, anche avvalendosi dell'ARPA, ha la facoltà di disporre verifiche generali in ordine alla coerenza tra gli atti di programmazione e sviluppo delle reti degli impianti e gli obiettivi di qualità conseguiti nonché all'attuazione dei piani di risanamento.
- 6. Previo accordi specifici, il Comune può prevedere speciali forme di monitoraggio di tutte le S.R.B. situate sul territorio comunale sulla base delle informazioni contenute nel catasto degli impianti, predisponendo un rapporto periodico contenente lo stato dell'ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico. Il Comune, in tal caso, assicura la pubblicazione del rapporto.

Art. 21 – Sanzioni

- 1. Il Comune, in applicazione alle disposizioni della normativa vigente, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA, irroga le sanzioni quale Amministrazioni preposta al rilascio delle autorizzazioni e ne introita i proventi.
- 2. Chiunque installi o modifichi un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui all'art.8, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da trentamila euro a trecentomila euro e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dalla normativa vigente, e la mancata presentazione delle comunicazioni di cui all'art.9 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa di mille euro.
- 3. La mancata presentazione all'amministrazione comunale della certificazione della conformità dell'impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente nei termini previsti dagli articoli 8 e 9, in caso di impianti nuovi, e 18, comma 1, in caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da duemila euro a cinquemila euro.
- 4. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni dei soggetti preposti al controllo, sulla base delle comunicazioni dell'ARPA, è passibile di sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a duemilacinquecento euro, salvo che il fatto costituisca reato.

5. Per tutte le altre violazioni al presente Regolamento si applicherà la sanzione amministrativa da 100 (cento) euro a 500 (cinquecento) euro.

Art. 22 – Esecutività

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.